

ESTRATTO DELLA CIRCOLARE N. 34
DEL 25 GIUGNO 1981 4667/5020/DB/RT

Per la liquidazione, le unità sanitarie locali competenti per territorio procederanno analogamente a quanto previsto per i Centri antidiabetici. Il limite di rimborso per le prestazioni in argomento è, allo stato, di L. 14.000.= giornaliera.

Tale compenso comprende:

- a) per i soggetti neuromotulesi:
- almeno quattro prestazioni diverse di fisiochinesiterapia, come da prescrizione sanitaria;
 - la necessaria assistenza specialistica, tecnica e infermieristica;
 - il servizio di trasporto dei pazienti dall'abitazione al Centro, con mezzi idonei e all'uopo attrezzati;
 - la somministrazione di un pasto a mezzogiorno.

(Per la Casa di cura S. Lucia - Via Ardeatina 312, Roma - il rimborso è di L. 11.000.= giornaliera, in quanto non comprende il trasporto).

- b) per i soggetti al di sotto dei 18 anni:
- gli accertamenti o controlli diagnostici strumentali e psicopedagogici opportuni;
 - la necessaria assistenza farmacologica specialistica, tecnica e infermieristica;
 - l'attività guidata di tempo libero e l'attività scolastica (scuola dell'obbligo);
 - la somministrazione di un pasto a mezzogiorno.

3.4.3 Dialisi ambulatoriale

Gli accordi in vigore prevedono che l'assistito acceda al Centro convenzionato munito di lettera impegnativa valevole per un ciclo della durata di almeno un mese.

Il limite di rimborso per le prestazioni in argomento è, allo stato, di L. 85.000.= omnicomprensive per seduta.

Ciascun centro convenzionato, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di scadenza dell'impegnativa, presenterà all'unità sanitaria locale nel cui territorio opera, un rendiconto contenente gli estremi di identificazione dei pazienti assistiti, debitamente tariffato come sopra e corredato da copie delle impegnative controfirmate dal paziente.

I rendiconti, dopo essere stati sottoposti alla opportuna revisione, verranno trasmessi ai competenti uffici dell'USL per gli ulteriori adempimenti amministrativi e contabili, in tutto analoghi a quelli da espletare per le altre prestazioni specialistiche.

3.4.4 Fornitura di occhiali da vista

Fermo restando quanto contenuto nella lettera circolare n. 28 del 3 giugno 1981, le singole unità sanitarie locali faranno luogo alla liquidazione dei rendiconti afferenti alle forniture effettuate, a partire dal 1° luglio c.a., dagli esercizi di ottica ubicati nel loro ambito territoriale.

Le forniture effettuate a tutto il 30 giugno 1981, invece, verranno liquidate dalle unità sanitarie locali che in atto provvedono alla liquidazione delle prestazioni specialistiche erogate in regime di convenzionamento esterno.

I rendiconti riepilogativi pervengono alle USL competenti attraverso le associazioni di categoria cui gli ottici aderiscono (Associazioni Commercianti di Ottica e articoli per la fotografia - ASCOM; Federazione Italiana Ottici - FIO; Associazione professionale Italiana Ottici